

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO

#### ARTICOLO 1

I seguenti Comuni: Alba, Sant'Angelo in Vado, San Miniato, Norcia, Castel di Casio, San Giovanni d'Asso, Sant'Agata Feltria e le seguenti Comunità Montane: Alto Tevere Umbro, Alto Molise, Alto Chiascio denominati soci fon-

datori, costituiscono l'Associazione Nazionale delle " Città del Tartufo" con sede legale in Alba, presso il Palazzo Comunale, piazza Risorgimento n. 1:

All'Associazione hanno pure aderito il Comune di Asti e la Comunità Montana Alta Val Bormida. Fanno anche parte dell'Associazione al momento dell'approvazione del rinnovato presente Statuto, avvenuto nell'Assemblea del 02 marzo 2002 a Gubbio, i Comuni di : Apecchio, Borgofranco sul Po, Leonessa, San Pietro Avellana, Savigno e le Comunità Montane: Catria e Nerone, Monte Peglia Selva di Meana, Appennino Modena Ovest, Monte Subasio. I Soci annessi successivamente alla data odierna saranno ogni anno elencati in un allegato al Bilancio di previsione.

L'Associazione potrà disporre anche di sedi e recapiti decentrati a livello regionale o interregionale in relazione allo sviluppo dell'attività ed alle esigenze organizzative.

#### ARTICOLO 2

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) valorizzare, in collaborazione con le Associazioni dei ricercatori di tartufi, le associazioni di commercianti di tartufi, gli enti pubblici territoriali ( Comuni o loro Consorzi, Province e regioni) gli Enti del Turismo, dei territori interessati, le associazioni agricole di categoria il tartufo italiano delle specie riconosciute per legge con particolare riguardo al Tuber Magnatum Pico ed al Tuber Melanosporum Vit.
- b) Promuovere il ruolo che spetta agli Enti Locali nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente delle zone tartufigene particolarmente vocate sollecitando e favorendo l'emanazione di normative nazionali e regionali in materia.
- c) Coordinare le singole manifestazioni promozionali e tecniche dedicate al tartufo consentendo la partecipazione ai Comuni associati con spazi adeguati. Favorire con la

pubblicazione, la divulgazione di carte turistiche, guide, sussidi didattici, la conoscenza delle zone italiane produttrici di tartufo.

- d) Promuovere manifestazioni collettive dei Comuni aderenti e Convegni tecnici per la conoscenza e la valorizzazione delle singole zone.
- e) Operare per la individuazione, il riconoscimento e la promozione di marchi DOC del tartufo, per regioni, Province o zone particolari tenendone apposito registro.
- f) Promuovere incontri tra le varie Associazioni di ricercatori, favorendo la costituzione di una federazione Nazionale, per dibattere i problemi e giungere alla proposta di norme comuni di raccolta e commercializzazione da presentare agli Enti Legislativi preposti.
- g) Contribuire alla definizione della normativa fiscale legata alla raccolta e commercializzazione dei tartufi per giungere a norme chiare e definitive che valgano su tutto il territorio nazionale.
- h) Favorire l'attività di ricerca sulle problematiche della produzione del tartufo in collaborazione con il CNR, il Centro Nazionale di Tartuficoltura di sant'Angelo in Vado, il Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba, gli istituti Universitari e i Centri pubblici che verranno istituiti.
- i) Favorire l'attività commerciale delle Cooperative di tartufai, anche con la costituzione di strutture commerciali di secondo grado.
- l) Promuovere iniziative e o programmi di lavoro che favoriscono la tutela del consumatore, sia su il tartufo fresco che su i prodotti derivati; coinvolgendo altri soggetti, pubblici e o privati, purchè perseguano dette finalità.

### ARTICOLO 3

L'Associazione adotta un marchio registrato che potrà essere utilizzato dai Soci; l'uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell'Associazione stessa. L'uso non autorizzato o improprio del marchio sarà perseguito dall'associazione a termine di legge.

### ARTICOLO 4

Possono far parte dell'Associazione i Comuni singoli, loro Associazioni, le Comunità Montane che ne fanno richiesta purchè abbiano, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- a) svolgano manifestazioni promozionali denominate Fiere o Mostre del tartufo almeno con la qualifica di Fiera o Mostra regionale;
- b) territori a produzione tartuficola oggettivamente riconosciuti;
- c) un adeguato numero di cercatori in regola con le norme vigenti.

Inoltre gli associati si impegnano a promuovere iniziative durante le singole manifestazioni o nell'arco dell'anno, su il tartufo, con approfondimento di alcune tematiche quali: tutela dell'ambiente tartufigeno, carattere tecnico-scientifico, turistico gastronomico con l'abbinamento del tartufo e gli altri prodotti tipici locali.

Possono far parte dell'Associazione anche Province, Regioni e Camere di Commercio che ne facciano regolare richiesta.

## ARTICOLO 5

Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione “ una tantum” e di una quota annuale finalizzata a finanziare i programmi e le iniziative dell'Associazione. Tali quote saranno determinate dall'Assemblea dei soci, in proporzione al numero degli abitanti. Quote diverse saranno fissate per Comunità Montane, Province, Regioni, Camere di Commercio.

## ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei Conti

## ARTICOLO 7

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, a rotazione nelle città associate, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni dell'Assemblea sono:

- Elezione e rinnovo anche parziale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisore dei Conti;
- Approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo;

- Determinazione della misura delle quote di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività
- Approvazione del programma di attività annuale e poliennale e loro periodica verifica;
- Approvazione e revisione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- Ammissione dei nuovi soci;
- Deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci:

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci, in seconda convocazione ( che può avere luogo nella stessa giornata, purchè inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di qualsiasi numero dei soci ( salvo che per la deliberazione delle quote); i soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea, ogni socio può avere un massimo di due deleghe.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ARTICOLO 8

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei soci.

##### Funzioni dell'Assemblea straordinaria

- Deliberazioni su eventuali modifiche dello Statuto;
- Deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- Deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei Soci ne abbia richiesta la convocazione;
- Deliberazione sull'eventuale scioglimento dell'Associazione

#### ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo che dura in carica 5 anni, è composto da 15 membri compresi il Presidente e 2 Vice Presidenti.

Fa parte del Consiglio Direttivo il Revisore dei Conti con diritto di voto.

Qualora Enti privati, Fondazioni bancarie, Associazioni intendessero finanziare progetti dell'Associazione, potranno esprimere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo con diritto di voto limitato alle decisioni adottate in merito al progetto stesso.

Il rinnovo avviene, di norma, successivamente allo svolgimento delle Elezioni amministrative generali.

#### Funzioni del Consiglio Direttivo:

- Deliberazione sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti del bilancio approvato dall'Assemblea;
- Proposta di bilancio preventivo e bilancio consuntivo dell'Assemblea;
- Espressione di un parere argomentato circa l'ammissibilità di nuovi soci e la decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
- Verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- Gestione del personale;
- Deliberazione su contratti, convenzioni, incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione di modalità e onorari;
- Costituzione di eventuali Comitati tecnico scientifici per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni trimestre con preavviso di 10 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri..

Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.

#### ARTICOLO 10

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 5 anni e sono eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni, firma i contratti, le convenzioni e tutti gli atti ufficiali dell'associazione, la corrispondenza, gli ordini di pagamento e di riscossione, amministra e gestisce i conti bancari e postali intestati all'Associazione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento; possono ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

#### ARTICOLO 11

Il Revisore dei Conti è un membro effettivo che può essere scelto anche al di fuori dei Soci e viene eletto dall'Assemblea. Assolve insindacabilmente alle funzioni peculiari previste dalle leggi vigenti.

Trasmette al Consiglio Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione; relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

## ARTICOLO 12

I membri dell'Assemblea dei soci restano in carica sino a quando ricoprono la carica per cui fanno parte dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni:

Il Presidente dura in carica 5 anni.

I Vice Presidenti durano in carica 5 anni.

I componenti degli organi elettivi sono rieleggibili.

La decadenza di un componente è deliberata dall'Assemblea e richiede la presenza della maggioranza assoluta dei soci.

I componenti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell'Assemblea e rimangono in carica fino alla scadenza degli organi relativi.

## ARTICOLO 13

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; nel regolamento dell'Associazione sarà stabilita la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni associative.

## ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo si avvale di un Direttore che può essere supportato da uno Staff tecnico, ne fissa il compenso lordo annuo.

Il regolamento ne fissa tempi, durata, compiti, funzioni, obiettivi.

Per tale incarico verranno utilizzate le competenze e le professionalità esistenti all'interno degli enti associati, o scegliendo, se disponibili, tra coloro che in passato hanno ricoperto incarichi direttivi nell'Associazione, o persone di provata capacità professionale.

Il Direttore opera presso l'Ente associato che esprime il Presidente utilizzando il personale e gli strumenti tecnici messi a disposizione dall'ente.

## ARTICOLO 15

Per l'attuazione dello Statuto si provvederà alla stesura di un Regolamento attuativo approvato dal Consiglio Direttivo.